

*ISTITUTO COMPRENSIVO “PINO PUGLISI” - ROMA*

# **REGOLAMENTO ESAME FINALE**

## **GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA**

**Scuola Secondaria di 1° Grado**

**Approvato dal Collegio dei Docenti  
(delibera n. 27 del 21/5/2021)**

Istituto Comprensivo “Pino Puglisi” - Roma

**REGOLAMENTO ESAME FINALE  
GIUDIZIO DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA  
PROVA  
Anno Scolastico 2020/2021**

**INDICE**

INTRODUZIONE	
Normativa di riferimento .....	3
CAPITOLO 1	
Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame .....	4
Regole generali di applicazione degli arrotondamenti .....	5
Arrotondamenti in presenza di una disciplina con esito insufficiente .....	5
CAPITOLO 2	
Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale.....	6
Attribuzione della lode.....	7
Comunicazione dell'esito dell'Esame.....	7
CAPITOLO 3	
Criteri per la realizzazione degli elaborati.....	8
CAPITOLO 4	
Svolgimento della Prova Orale .....	10
Criteri di valutazione elaborato.....	11

# INTRODUZIONE

## Normativa di riferimento

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

## CAPITOLO 1

### Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame

*Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo".*

*Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".*

*L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato: "In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

*a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*

*b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.*

*In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.*

*Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10*

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

- la media dei voti del primo anno           25%
- la media dei voti del secondo anno       25%
- la media dei voti del terzo anno         50%

Per **media reale** si intende la media dei voti finali, escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione.

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- a) alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:

- La media REALE dei voti del secondo anno 25%
  - La media REALE dei voti del terzo anno 75%
- b) alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende: -  
 La media REALE dei voti del terzo anno 100%

### Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

*Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*" (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5) Al fine conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico e alle inevitabili ricadute della persistenza del contagio da CoViD-19 sulla vita delle famiglie e sulle condizioni di apprendimento degli allievi, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- ➔ Sostenere gli allievi che manifestano **fragilità scolastiche**, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio
- ➔ Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto "10" come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un **profilo di eccellenza** Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:

- media finale ponderata da 6,00 a 6,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame:  
6
- media finale ponderata da 6,50 a 6,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame:  
7
- media finale ponderata da 7,00 a 7,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame:  
7
- media finale ponderata da 7,50 a 7,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame:  
8
- media finale ponderata da 8,00 a 8,49: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame:  
8
- media finale ponderata da 8,50 a 8,99: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame:  
9
- media finale ponderata da 9,00 a 9,34: **arrotondamento in difetto** → voto di ammissione all'esame:  
9
- media finale ponderata da 9,35 a 10: **arrotondamento in eccesso** → voto di ammissione all'esame:  
10

### Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente

In particolare, gli allievi che terminando il terzo anno con una o più insufficienze, avranno un voto di ammissione arrotondato sempre per difetto a prescindere dall'eccedenza.

*Ad esempio un allievo che si presenta con una materia insufficiente, che viene ammesso all'Esame con delibera di consiglio, e che all'ammissione risulta con una media di 6,9 sarà comunque ammesso all'esame con 6 (così per tutti gli altri voti dal 7 al 10).*

Unica eccezione è il caso in cui la **media reale risulti inferiore a 6 decimi**: anche in presenza di discipline insufficienti, **il voto di ammissione verrà sempre arrotondato in eccesso all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50** (Es: 4,49 -> 4; ### 4,50->5 ### 5,49 -> 5 ### 5,50->6)

# CAPITOLO 2

## Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale

(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 52/2021 )

L'Art. 2. dell'Ordinanza Ministeriale n. 52/2021 indica i dettagli sull'espletamento dell'Esame di Stato:

- l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale prevede la realizzazione, da parte degli alunni, di un elaborato
- L'Esame tiene come riferimento il profilo finale dello studente con particolare attenzione, alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, al livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
- Nel corso della prova orale è accertato il livello di padronanza:
  - ➔ della lingua italiana;
  - ➔ delle competenze logico matematiche;
  - ➔ delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli **alunni con disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici dell'apprendimento**, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono condotte sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di **alunni con altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.

La **valutazione finale**, espressa in decimi deriva dalla media tra:

- ➔ il giudizio di ammissione
- ➔ la valutazione della Prova di Esame
- ➔ Gli arrotondamenti sulla valutazione finale avvengono la media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

## Attribuzione della lode

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti<sup>1</sup>:

- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione<sup>2</sup>
- Unanimità della Commissione

## Comunicazione dell'esito dell'Esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l'eventuale menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola.

Per evitare assembramenti, l'esito verrà trasmesso per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, sarà presente la dicitura: "Non Licenziato"

---

1

Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8

2

Fatta salva la possibilità di candidare alla lode qualsiasi allievo che abbia conseguito la votazione finale di 10/10,

- qualora un candidato consegua la massima valutazione (10/10) nel voto di ammissione e almeno in 4 dei 6 criteri valutativi della prova orale, considerato il merito di una simile circostanza, la proposta della lode verrà svolta d'ufficio dall'insegnante coordinatore della classe. Seguirà la votazione da parte della Commissione

- qualora in candidato consegua il voto finale di 10/10 ma abbia la massima votazione in 2 o 3 dei criteri valutativi della prova orale, la lode verrà proposta dall'insegnante coordinatore della classe e ampiamente discussa dalla Commissione. Seguirà la votazione.

# CAPITOLO 3

## Criteri per la realizzazione degli elaborati

1. L'elaborato deve riguardare una tematica condivisa dall'alunno con i propri docenti; essa deve risultare interdisciplinare/multidisciplinare e viene assegnata dal consiglio di classe ad ogni alunno entro il 7 maggio 2021.

2. L'elaborato va restituito al Consiglio di Classe dagli alunni alla dal 1 giugno al 7 giugno 2021; le modalità di restituzione verranno specificate in una successiva circolare dell'Istituto Scolastico.

3. L'elaborato deve coinvolgere le discipline del piano di studi della scuola secondaria di primo grado e può essere realizzato in molteplici forme:

- a) testo scritto;
- b) presentazione anche multimediale;
- c) mappa o insieme di mappe; d) filmato;
- d) produzione artistica;
- e) produzione tecnico-pratica.

d) L'elaborato deve consistere in un prodotto originale: esso non deve essere, neanche in parte, copia, rifacimento, riproduzione di prodotti reperiti dall'alunno; può comprendere alcuni sviluppi che rappresentino un approfondimento rispetto ai contenuti affrontati nelle varie discipline e deve prevedere un contributo personale da parte dell'alunno.

e) I docenti hanno un ruolo di accompagnamento e di supervisione nella costruzione dell'elaborato, commisurato al livello di competenza e autonomia di ciascun alunno; essi non forniranno materiale agli alunni né daranno indicazioni specifiche riguardo agli argomenti da trattare.

f) L'elaborato e la sua presentazione devono permettere alla commissione di accertare, il raggiungimento da parte del candidato dei traguardi di competenza previsti nelle Indicazioni Nazionali, con particolare riguardo a:

La lingua italiana;

le competenze logico matematiche;

le competenze nelle lingue straniere;

le competenze di Educazione Civica.

g) Nel caso in cui l'elaborato consista in una presentazione in Power Point, o software simili (vedi Punto 3 lett. b) esso non potrà superare le 13 slides di lunghezza;

h) Come specificato nel punto 3, l'elaborato può avere diverse forme (lett. a-f); nel caso in cui l'elaborato non consista in un testo scritto o in una presentazione multimediale (power point o software simili) o in una mappa o insieme di mappe (Punto 3 lett. a,b,c), ma abbia una delle altre forme specificate nel Punto 3 lett. c-f, i candidati dovranno comunque presentare un testo scritto di accompagnamento, per permettere alla commissione di valutare il prodotto realizzato; tale testo scritto andrà restituito al Consiglio di Classe e costituirà parte integrante dell'elaborato (vedi Punto 2) e sarà pertanto oggetto di valutazione.

i) Il testo scritto, sia nel caso in cui esso costituisca l'elaborato, oppure rappresenti un testo di accompagnamento all'elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) Formato utilizzato: PDF;
- b) Carattere utilizzato: Arial oppure Times New Roman oppure Verdana;
- c) Dimensione carattere: 12;
- d) Interlinea: 1,5;

**inoltre il testo scritto non dovrà superare, complessivamente, i 30.000 caratteri spazi compresi.**

Il testo scritto, sia nel caso in cui esso costituisca l'elaborato, oppure rappresenti un testo di accompagnamento all'elaborato dovrà presentare:

a) un indice;

b) Dopo l'indice una mappa concettuale/grafica che illustri il percorso interdisciplinare/multidisciplinare seguito dal candidato nella costruzione dell'elaborato.

11. Al fine di permettere l'accertamento del raggiungimento dei traguardi delle competenze logico-matematiche è fortemente consigliato ai candidati di inserire all'interno del testo scritto un

argomento di Matematica del terzo anno; se questo non dovesse essere presente, la commissione valuterà le competenze logico-matematiche del candidato mediante domande o richiesta di risoluzione di brevi problemi.

12. Il colloquio orale avrà una durata di circa 25 minuti. Il giorno del colloquio, supponendo che le condizioni epidemiologiche permettano lo svolgimento in presenza, il candidato consegnerà alla commissione 3 copie cartacee del testo scritto (ovviamente conformi alla copia restituita al Consiglio di Classe). Per la presentazione, il candidato, nel caso lo ritenga opportuno, potrà utilizzare i seguenti strumenti (anche nel caso in cui essi non costituiscano l'elaborato già restituito al Consiglio di Classe);

a) Presentazione in Power Point o software analogo che dovrà essere costituiti di un massimo di 13 slides;

b) Cartellone esplicativo del percorso interdisciplinare/multidisciplinare seguito nell'elaborato;

c) Mappe concettuali, mappe schematiche del percorso multidisciplinare seguito nell'elaborato.

Si precisa che gli strumenti sopra elencati vanno pensati come ausili per la presentazione dell'elaborato. Essi non potranno essere utilizzati per aggiungere contenuti, rispetto a quelli presenti nell'elaborato restituito al Consiglio di Classe.

# CAPITOLO 4

## Svolgimento della Prova Orale

*“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)*

Il prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell’intera sottocommissione, seguendo le regole vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici.

Il coordinamento degli interventi è affidato ad un insegnante che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.

La durata del colloquio è di circa **20/25 minuti**.

# VALUTAZIONE DELL'ELABORATO

**Valutazione dell'elaborato (per ogni punto attribuire un punteggio tra 0, 1, 2, 3)**

## *Contenuti*

1. I contenuti dell'elaborato sono coerenti con la tematica assegnata .....
2. Si nota una significativa integrazione tra le discipline .....
3. I contenuti dell'elaborato sono corretti .....
4. I contenuti dell'elaborato sono approfonditi .....
5. Le fonti usate sono appropriate per la tematica trattata .....

## *Forma e organizzazione*

6. I testi sono grammaticalmente corretti e scorrevoli .....
7. L'elaborato ha una struttura efficace e una grafica coerente .....
8. Sono presenti contenuti di tipo eterogeneo (testi, immagini, ...) .....

**Presentazione dell'elaborato (per ogni punto attribuire un punteggio tra 0, 1, 2, 3)**

## *Rielaborazione personale*

9. L'elaborato evidenzia l'impiego di conoscenze, abilità, competenze .....
10. La rielaborazione personale degli apprendimenti è significativa .....
11. Il lavoro è stato affrontato con un approccio personale e originale .....

## *Competenze comunicative*

12. L'alunno ha presentato l'elaborato con partecipazione e coinvolgimento .....
13. L'alunno si è espresso in modo ordinato e con un lessico appropriato .....
14. L'alunno ha esplicitato in modo efficace e consapevole i punti chiave del suo elaborato e le scelte effettuate nel suo lavoro .....

**VOTO FINALE = Arrotondamento(...../42 x 10 ) = .....**